



# **CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO**

DECIMA LEGISLATURA

---

## **PROGETTO DI LEGGE N.**

---

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Villanova, Barbisan Riccardo, Sandonà, Rizzotto, Finozzi, Michieletto, Possamai, Calzavara, Montagnoli, Finco, Semenzato, Gidoni, Brescacin, Gerolimetto, Boron e Valdegamberi

**NORME A SOSTEGNO DELLA NATALITA' E DELLA CURA DEI MINORI**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il

## **NORME A SOSTEGNO DELLA NATALITA' E DELLA CURA DEI MINORI**

*Relazione:*

*Signor Presidente, colleghi consiglieri,*

*l'Italia? Non è un paese per le mamme. Siamo il paese più anti-famiglia d'Europa! I dati sulla natalità nel nostro Paese sono piuttosto sconcertanti: nel 2015 i nati in Italia sono stati 485.780 quasi il 16% in meno rispetto al 2008. In Veneto la differenza è ancora più marcata: nel 2015 i nati sono stati 38.961, quasi il 20% in meno rispetto al 2008: il quoziente natalità per il Veneto passa infatti da 10,1 nati per mille abitanti nel 2008 ai 7,9 nel 2015; addirittura le province di Belluno e Treviso hanno il record negativo in fatto di denatalità.*

*Questi dati preoccupanti sono legati principalmente alla crisi economica e occupazionale che ha visto tra il 2008 e il 2013 a mancare in Italia circa 800 mila posti di lavoro e un crollo dei redditi pari al 15 per cento.*

*Infatti i giovani ritardano sempre di più l'uscita dalla casa dei genitori proprio per le oggettive difficoltà economiche e lavorative, per cui ci si sposa più tardi e si hanno i figli più tardi. In particolare per le donne, nel nostro paese, avere figli costituisce un ostacolo rilevando quanto poco il mercato del lavoro contempra la conciliazione familiare.*

*Queste considerazioni e soprattutto questi dati indicano che le scelte politiche condizionano l'evoluzione della popolazione mettendo in luce la debolezza di un welfare ancora poco orientato alla maternità.*

*Tuttavia quando si parla di welfare si fa sempre riferimento ai pensionati e mai alle giovani coppie che hanno figli o che vorrebbero averne ma non possono permetterselo, per problemi legati al lavoro e/o allo stipendio. Non si intende certo svalutare il tema, altrettanto importante, delle pensioni, ma negli altri Paesi europei il termine "welfare" è un sistema che si riferisce ad un pacchetto di interventi per i cittadini di tutte le età e tutte le tipologie familiari, dove gli anziani sono solo un gruppo fra gli altri.*

*Fra i Paesi dell'Unione Europea, l'Italia è tra quelli che impegna meno risorse pubbliche per la famiglia e sono distribuite su un ampio spettro di interventi: occasionali come al momento della nascita, periodici come gli assegni al nucleo familiare, in denaro come sostegno al reddito o in natura come la fornitura di servizi per la cura in asilo nido o per l'abitazione.*

*Il modello da cui si deve prendere esempio dalle politiche messe in atto da altri Paesi europei è la Francia che è riuscita a invertire il trend demografico negativo attraverso interventi mirati a sostegno della famiglia, considerando quest'ultima come fattore di sviluppo e crescita.*

*Da un'indagine del 2015 di Cittadinanzattiva evidenzia che il nostro Paese non ha ancora raggiunto l'obiettivo fissato dall'Agenda di Lisbona che fissa al 33 per cento la copertura territoriale degli asili nido. Sono ancora tanti i bambini che non frequentano il nido a causa delle liste d'attesa oppure per la mancata copertura del servizio. Secondo gli ultimi dati Istat, poco meno del 12% dei bimbi 0-3 anni frequenta il nido comunale: in Veneto la copertura è del 15,88% contro il 2% della Campania.*

*A tal riguardo la Regione del Veneto ha adottato nel tempo importanti iniziative quali, ad esempio, i Programmi Locali dei tempi di vita e di Lavoro, i Programmi Family Friendly, il Sistema regionale dei nidi in famiglia e l’Audit Famiglia & Lavoro; tutte iniziative dirette a valorizzare le politiche familiari non solo dal punto di vista sociale ma anche economico.*

*D’altro canto sarebbe opportuno fare uno sforzo in più prevedendo, in via sperimentale, un progetto denominato “Nidi Gratis”, adottato recentemente dalla Regione Lombardia con deliberazione 5060 del 18/04/2016, al fine di favorire l’inserimento del bambino al nido e l’occupazione delle madri da promuovere anche in logica di conciliazione. Infine prevedere anche apposite premialità nell’accesso alle risorse pubbliche da parte dei gestori degli asili nido promuovendo misure rispondenti alle esigenze delle famiglie nella conciliazione dell’orario di lavoro con quello scolastico.*

*La presente proposta di legge muove quindi l’esigenza di costituire dei presupposti concreti volti ad offrire incentivi alle famiglie venete al fine garantire un sistema integrato di interventi economici e di servizi sociali che ne favoriscano il sostegno e lo sviluppo.*

*Si propone quindi di individuare alcune misure di politiche familiari volte al sostegno e all’incremento della natalità sotto forma di incentivi finanziari.*

*All’articolo 1 si specificano le finalità della norma e gli obiettivi che si intendono perseguire.*

*All’articolo 2 e 4 vengono definiti i beneficiari dei suddetti interventi.*

*All’articolo 3 si individuano gli interventi finanziari a sostegno della natalità.*

*All’articolo 5 si prevede apposite premialità per le amministrazioni comunali che intendono ampliare e/o implementare i servizi offerti prevedendo maggior flessibilità sia in entrata che in uscita dagli asili nido.*

*All’articolo 6 viene introdotta la clausola valutativa che prevede una relazione annuale della Giunta regionale al Consiglio regionale relativa allo stato di attuazione della presente legge.*

*Agli articoli 7 e 8 si individuano la norma finanziaria e l’entrata in vigore della presente legge.*

*Sulla base della suesposta illustrazione, si propone all’esame e all’approvazione del Consiglio regionale l’allegata proposta di legge.*

## **NORME A SOSTEGNO DELLA NATALITA' E DELLA CURA DEI MINORI**

### **Art. 1 - Finalità**

1. La Regione del Veneto, in osservanza dei principi sanciti dalla Costituzione, nonché della Convenzione Onu sui diritti del fanciullo, con la presente legge reca disposizioni volte a favorire il sostegno e l'incremento della natalità.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione si impegna a rimuovere gli impedimenti sociali ed economici che ostano la formazione della famiglia, sostenendo la corresponsabilità dei genitori negli impegni di cura, di educazione e di formazione dei figli, nonché della tutela della salute dell'individuo nell'ambito familiare.

### **Art. 2 – Soggetti beneficiari**

1. I beneficiari delle misure di sostegno di cui alle lettere a), c), d) e f) dell'articolo 3 devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana
- b) residenza di entrambi i genitori nel territorio regionale e almeno uno residente da cinque anni continui all'atto della presentazione della domanda;
- c) indicatore I.S.E.E. in misura non superiore a euro trentamila/00, importo annualmente rivalutato sulla base della variazione assoluta dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

### **Art. 3 – Sostegno della natalità**

1. La Regione del Veneto al fine di sostenere la natalità e le spese connesse alla cura e all'accoglienza del nascituro:

- a) istituisce un assegno prenatale pari a 150 euro mensili al fine di fronteggiare i costi legati alla gravidanza e le spese fondamentali nei primi mesi di vita del bambino;
- b) sostiene il potenziamento e la riqualificazione di strutture destinate ad asili nido, al fine di garantire un servizio adeguato alle esigenze del territorio;
- c) intraprende, in via sperimentale, un progetto denominato “Nidi Gratis” per l'azzeramento della retta di frequenza dei nidi e micronidi pubblici o dei posti in nidi e micronidi privati convenzionati con il pubblico. Entrambi i genitori devono essere occupati o aver sottoscritto un Patto di Servizio Personalizzato ai sensi del d.lgs 14 settembre 2015, n. 150 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;
- d) istituisce un assegno di cura e custodia per sostenere le famiglie nelle spese necessarie all'assunzione di un'assistente materna riconosciuta o di un qualunque altro soggetto idoneo, qualora le famiglie non intendono o non possono usufruire dei servizi dell'asilo nido;
- e) concede a ogni nascituro un kit denominato “box maternità” contenente alcuni oggetti necessari per i primi mesi di vita del bambino;
- f) concede una tessera elettronica prepagata denominata “carta buono famiglia” dell'importo annuo di mille euro da utilizzare per acquisti effettuati sul territorio regionale per articoli e/o servizi destinati a ciascun figlio fino al compimento del

terzo anno di età e non superiore a cinquecento euro per ciascun figlio di età compresa tra i tre e i cinque anni.

2. Il contributo di cui alla lettera a), del comma 1, spetta a decorrere dal settimo mese di gravidanza, previo certificato medico specialistico attestante lo stato di gravidanza tra la ventesima e la ventottesima settimana e fino ai dieci mesi dopo la nascita del bambino.

3. La prestazione economica di cui alla lettera d) del comma 1, è concessa nella misura massima di €5 per ora per un massimo di centoventi ore mensili.

4. Il progetto “Nidi Gratis” riveste carattere sperimentale e avrà decorrenza di un anno dalla data di approvazione della deliberazione di cui al comma 6.

5. I contributi di cui al comma 1, sono cumulabili con eventuali altri contributi disposti per i medesimi fini dall’amministrazione regionale o statale.

6. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con propria deliberazione, disciplina i criteri e le modalità delle assegnazione delle risorse destinate alle finalità di cui al comma 1.

7. Gli enti locali possono integrare con proprie risorse gli interventi finanziari di cui alla presente legge.

#### **Art. 4 – Particolari forme di sostegno**

1. L’entità dei contributi previsti dall’articolo 3, è raddoppiata qualora il nucleo familiare richiedente comprende uno o più minori fino al compimento del sesto anno di età riconosciuti disabili gravi ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

2. Le misure economiche di cui alle lettere d) e f) dell’articolo 3, spettano ai nuclei familiari con almeno due figli di cui uno almeno di età inferiore a tre anni.

#### **Art. 5 – Premialità**

1. La Giunta regionale individua apposite premialità nei bandi per l’assegnazione di contributi per i servizi socio – educativi destinati alla prima infanzia, a favore dei Comuni e loro aggregazioni, che presentano progetti volti all’armonizzazione e conciliazione degli orari con le esigenze degli utenti dei medesimi servizi.

#### **Art. 6 – Clausola valutativa**

1. Entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge e, per gli anni successivi, entro il 31 dicembre di ogni anno la Giunta regionale invia alla competente Commissione consiliare una relazione puntuale sullo stato di attuazione della presente legge.

2. La competente Commissione consiliare, esaminata la relazione sullo stato di attuazione della legge, riferisce al Consiglio regionale per l’assunzione delle opportune determinazioni.

#### **Art. 7 - Norma finanziaria.**

1. Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 2 della presente legge, quantificati in euro 5.000.000,00 per ciascun esercizio finanziario 2016, 2017 e 2018, si fa fronte con le risorse già allocate alla Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia” – Programma 01 “Interventi per l’infanzia e i minori e per asili nido”, – Titolo 1 “Spese correnti”, Programma 07 “Programmazione e governo della rete dei servizi sociali” – Titolo 1 “Spese correnti” e Programma 10

“Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia” – Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2016-2018 e contestuale riduzione di pari importo delle risorse allocate alla Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 01 Fondi di riserva.

**Art. 8 - Entrata in vigore**

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 24, comma 1, dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

## INDICE

Art. 1 - Finalità.....	3
Art. 2 – Soggetti beneficiari.....	3
Art. 3 – Sostegno della natalità.....	3
Art. 4 – Particolari forme di sostegno.....	4
Art. 5 – Premialità.....	4
Art. 6 – Clausola valutativa .....	4
Art. 7 - Norma finanziaria.....	4
Art. 8 - Entrata in vigore.....	5